


Emendamento all'articolo 3 della l.r. 17/2019

Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 17/2019 è sostituito dal seguente:

1. La Regione Puglia riconosce l'attività delle Associazioni datoriali di categoria nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di settore, che svolgono, per i soggetti associati, attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e assistenza.




deposited at the secretariat of the 6 Dept 2021  
AK

Emendamento all'articolo 11 della l.r. 17/2019

Il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 17/2019 è sostituito dal seguente:

- 3. Il direttore tecnico ha il vincolo di prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in un'unica agenzia di viaggi.



depositato nelle scartelle del 6 maggio 2021  
M.C.

Emendamenti all'articolo 13 della l.r. 17/2019

Il comma 3 dell'art 13 della l.r. 17/2019 è sostituito dal seguente:

3. I corsi sono facoltativi per i candidati in possesso del diploma di laurea quinquennale, e/o rilasciato in base al vecchio ordinamento, in Economia e commercio o titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dal decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, n. 41318 (Equiparazione tra le classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi), della laurea magistrale in Scienze economiche per l'ambiente e la cultura ed equipollenti, della laurea magistrale in Progettazione e gestione dei Sistemi turistici ed equipollenti, del titolo post diploma rilasciato dall'Istituto tecnico superiore per l'industria dell'ospitalità e del turismo allargato.

All'art. 13 della l.r. 17/2019 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. I soggetti esonerati dalla frequenza del corso di formazione, elencati al precedente comma 3, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, devono aver svolto uno stage della durata minima di 300 ore, presso un Agenzia di viaggi o Tour operator.

3 ter. I corsi sono facoltativi per i candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un'agenzia viaggi da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre anni.

3. quater. Il richiedente ha l'obbligo di formulare apposita richiesta di stage presso un soggetto ospitante tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o in altra forma prevista dalla normativa. Nel caso riceva tre dinieghi allo svolgimento, il richiedente è esonerato dall'obbligo di stage di cui al comma 3 bis. La mancata risposta da parte delle Agenzie e dei Tour operator (soggetti ospitanti lo stage) entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta varrà come diniego."


*Handwritten signatures in blue ink.*

*deposited at the meeting of 6 May 2021*  
*ME*

Emendamento all'articolo 15 della l.r. 17/2019

All'art 15 della l.r. 17/2019, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Della commissione d'esame deve far parte un direttore tecnico di agenzia di viaggi abilitato."



disposto alle sedute del 6 Maggio 2021  
TDC